

**REGOLAMENTO DEL
GRUPPO BANCARIO BANCA FARMAFACTORING
PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI IN
CONFLITTO DI INTERESSE**

Data ultima approvazione CDA: 11 novembre 2016

Approvazione modifica formale AD: 11 luglio 2018

SOMMARIO

Art. 1 – Premesse e Quadro Normativo	4
Art. 2 – Definizioni	5
Art. 3 – Comitato per la valutazione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati	14
Art. 4 – Criteri adottati dalla Banca con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati	15
Art. 5 – Obbligazioni degli Esponenti Aziendali	15
Art. 5.1 – Esponenti Aziendali della Banca	15
Art. 5.2 – Esponenti Aziendali delle società Controllate	16
Art. 5.3 – Gestione dei conflitti di interesse del Personale più rilevante	16
Art. 6 – Limiti alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati.....	17
Art. 7 – Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati.....	18
Art. 7.1 – Operazioni di Maggiore Rilevanza	18
Art. 7.2 – Altre Operazioni di Maggiore Rilevanza	20
Art. 7.3 – Operazioni a carattere omogeneo e delibere-quadro	20
Art. 7.4 – Delibere-quadro delle società controllate	22
Art. 7.5 – Esenzioni e deroghe all’applicazione della disciplina	22
Art. 7.5.1 – Operazioni Ordinarie	22
Art. 7.5.2 – Operazioni di Importo Esiguo.....	25
Art. 7.5.3 – Operazioni urgenti	26
Art. 7.5.4 – Altre esenzioni	27
Art. 8 – Gestione Operativa delle Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati	28
Art. 8.1 – Censimento delle Parti Correlate Consob e dei Soggetti Collegati	28
Art. 8.2 – Individuazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati	29
Art. 8.3 – Predisposizione della documentazione	29
Art. 8.4 – Fase pre-deliberativa.....	32
Art. 8.4.1 – Attività preliminari.....	32
Art. 8.4.2 – Procedura pre-deliberativa	33
Art. 8.5 – Fase di delibera	34
Art. 8.6 – Operazioni di competenza dell’Assemblea.....	36

Art. 8.7 – Flussi informativi	37
Art. 9 – Operazioni per il tramite di società controllate.....	37
Art. 9.1 – Società controllate estere	38
Art. 10 – Adempimenti successivi all’Esecuzione delle Operazioni	38
Art. 11 – Informativa al Pubblico in merito alle Operazioni con Parti Correlate Consob	39
Art. 11.1 – Informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza.....	39
Art. 11.2 – Ulteriori obblighi di comunicazione	41
Art. 12 – Segnalazioni di Vigilanza	41
Art. 13 – Sistema dei Controlli Interni	41

ART. 1 – PREMESSE E QUADRO NORMATIVO

1. La Banca, nelle sue funzioni di Capogruppo, definisce ed emana indirizzi e linee guida applicabili al Gruppo in conformità con le disposizioni di legge e regolamentari vigenti nei Paesi in cui esso opera.

2. Il presente Regolamento persegue l'obiettivo di presidiare il rischio che l'eventuale vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali della Banca possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative a transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizioni della Banca a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per gli azionisti e per gli *stakeholders*, ciò anche al fine del rispetto dei limiti prudenziali definiti nella Circolare 263 con riferimento al Patrimonio di Vigilanza.

3. Con il Regolamento, la Banca si dota di regole interne intese ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale dell'iter di individuazione e di approvazione delle seguenti operazioni:

- le Operazioni con Parti Correlate ai sensi e per gli effetti del Regolamento Consob;
- le Operazioni con Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia;
- le Operazioni con gli Esponenti Aziendali ai sensi dell'articolo 136 del TUB.

4. Le Controllate adottano il Regolamento nel rispetto dei requisiti legali e regolamentari localmente vigenti, secondo gli indirizzi definiti dalla Capogruppo nella sua attività di direzione e di coordinamento e in coerenza con la normativa di riferimento.

5. Il Regolamento non intende disciplinare l'informativa delle operazioni con parti correlate ai fini di bilancio, per le quali la Banca segue il principio contabile IAS 24.

6. Il Regolamento è pubblicato sul sito *internet* della Banca e messo a disposizione del pubblico.

ART. 2 – DEFINIZIONI

<i>Amministratore Delegato della Capogruppo:</i>	l'“organo con funzione di gestione” della Capogruppo, ovvero il componente del Consiglio di Amministrazione della Banca al quale sono delegati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo i compiti di gestione corrente, intesa come attuazione degli indirizzi deliberati nell'esercizio della funzione di supervisione strategica.
<i>Amministratori Indipendenti:</i>	gli amministratori della Banca in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza e dal Codice di Autodisciplina.
<i>Amministratori non Correlati:</i>	gli amministratori della Banca diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle sue parti correlate, ai sensi del Regolamento Consob.
<i>Assemblea:</i>	l'assemblea degli azionisti della Banca.
<i>Attività di Rischio:</i>	le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.
<i>Banca o Capogruppo o Società:</i>	Banca Farmafactoring S.p.A., capogruppo del Gruppo Bancario Banca Farmafactoring.
<i>Borsa:</i>	Borsa Italiana S.p.A..
<i>Circolare 263:</i>	la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006 e suoi successivi aggiornamenti.
<i>Codice di Autodisciplina:</i>	il Codice di Autodisciplina delle società quotate predisposto dal Comitato per la <i>Corporate Governance</i> istituito da Borsa.
<i>Collegio sindacale:</i>	l'Organo Aziendale della Capogruppo con “funzione di controllo” che vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Banca, anche a livello di

	Gruppo
Comitato OPC:	il comitato per la valutazione delle operazioni con parti correlate e con soggetti collegati.
Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard:	condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Banca (ovvero le società da essa direttamente e/o indirettamente controllate) sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.
Consiglio di Amministrazione o Consiglio:	l'“organo con funzione di supervisione strategica” della Capogruppo, al quale sono attribuite funzioni di indirizzo della gestione della Banca, mediante, tra l'altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni strategiche.
Consob:	la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.
Controllata/e:	società, italiane o estere, appartenenti al Gruppo e sottoposte direttamente o indirettamente all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo.
Controllo:	la nozione di controllo ai sensi dell'articolo 23 del TUB, rappresentato dalle situazioni previste dall'articolo 2359, commi 1 e 2, del codice civile (disponibilità della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria, disponibilità di voti sufficienti per esercitare l'influenza dominante nell'assemblea ordinaria, influenza dominante in virtù di particolari vincoli contrattuali), dal potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento per effetto di contratti o clausole statutarie, dalle situazioni di influenza dominante. Rilevano come controllo anche

	<p>le situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su una attività economica. Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti; non si considerano indirettamente controllate le società e le imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto. Ai termini “controllare” e “controllato/a” sarà attribuito il conseguente significato.</p>
Disposizioni Banca d'Italia:	<p>la disciplina sulle “Attività di Rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati” di cui al Titolo V, Capitolo 5 della Circolare 263.</p>
Disposizioni di Vigilanza per le Banche:	<p>le disposizioni di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 285, del 17 dicembre 2013, e successivi aggiornamenti.</p>
Esperto Indipendente:	<p>la persona fisica o giuridica in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, integrità ed indipendenza richiesti dalla natura dell'incarico conferito. La sussistenza del requisito di indipendenza viene verificata dal soggetto che conferisce l'incarico, avendo riguardo, in particolare, alle eventuali relazioni economiche, patrimoniali e finanziarie tra l'esperto e: (i) la Società; (ii) il soggetto che controlla la Società; (iii) le società controllate dalla Società o collegate alla Società o soggette a comune controllo con quest'ultima; (iv) gli amministratori delle società di cui ai predetti punti (i) (ii), ed è confermata da una dichiarazione che l'esperto rilascia in occasione dell'affidamento dell'incarico.</p>
Esponenti Aziendali:	<p>i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione,</p>

	<p>direzione e controllo nella Banca o nelle sue Controllate. La definizione comprende, in particolare, nel sistema di amministrazione e controllo tradizionale, gli amministratori, i sindaci e il soggetto che svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale</p>
<i>Funzione Aziendale:</i>	<p>l'insieme di compiti e di responsabilità assegnate per l'espletamento di una determinata fase dell'attività aziendale.</p>
<i>Funzione Compliance:</i>	<p>la Funzione Aziendale di conformità alle norme della Capogruppo.</p>
<i>Funzione Internal Audit:</i>	<p>la Funzione Aziendale di revisione interna della Capogruppo.</p>
<i>Funzione Risk Management:</i>	<p>la Funzione Aziendale di controllo dei rischi della Capogruppo.</p>
<i>Funzioni Aziendali di Controllo della Capogruppo:</i>	<p>collettivamente, la Funzione <i>Compliance</i>, la Funzione <i>Risk Management</i>, la Funzione <i>Internal Audit</i>.</p>
<i>Gruppo o Gruppo BFF:</i>	<p>collettivamente, la Banca e le società da essa Controllate, il Gruppo Bancario Banca Farmafactoring.</p>
<i>Interesse Significativo:</i>	<p>l'interesse di una Parte Correlata della Società tale da far ritenere ad un soggetto indipendente, che agisca con diligenza professionale, che tale Parte Correlata possa ottenere, in via diretta o indiretta, un vantaggio o uno svantaggio di qualsivoglia natura dalla realizzazione di un'Operazione con Parti Correlate della Società. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate e collegate, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 21 della Comunicazione Consob n. DEM/10078683</p>

	del 24 settembre 2010.
<i>Intermediari Vigilati:</i>	le imprese di investimento, le società di gestione del risparmio italiane ed estere, gli Istituti di Moneta Elettronica (IMEL), gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'art. 106 del TUB, gli Istituti di pagamento, che fanno parte di un gruppo bancario e hanno un patrimonio di vigilanza individuale superiore al 2 per cento del Patrimonio di Vigilanza consolidato del gruppo di appartenenza.
<i>Operazioni con Parti Correlate Consob:</i>	le operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob.
<i>Operazioni con Soggetti Collegati:</i>	le operazioni con Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia.
<i>Operazioni di Importo Esiguo:</i>	le operazioni che abbiano un importo o comunque un controvalore unitario non superiore a Euro 250.000,00.
<i>Operazioni di Maggiore Rilevanza:</i>	le Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati individuate dall'articolo 7.1 del Regolamento OPC.
<i>Operazioni di Minore Rilevanza:</i>	le Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
<i>Operazioni Ordinarie:</i>	le Operazioni di Minore Rilevanza che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Banca, concluse a Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard. I criteri che l'operazione deve soddisfare sono la riconducibilità all'ordinaria attività, l'oggettività delle condizioni, la semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia di controparte.

<p><i>Organi Aziendali:</i></p>	<p>collettivamente, il Consiglio di Amministrazione, l'Amministratore Delegato e il Collegio sindacale della Capogruppo.</p>
<p><i>Parti Correlate Banca d'Italia:</i></p>	<p>l'insieme delle parti correlate come definite dalle Disposizioni Banca d'Italia, ossia:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) gli Esponenti Aziendali della Banca, di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo; b) i titolari di una partecipazione, la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 19 TUB, nella Banca (o in altre banche o intermediari vigilati appartenenti al Gruppo) e chi esercita diritti a essa inerenti, nonché chiunque detenga il controllo della Banca o di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo; c) i soggetti, diversi dai partecipanti in grado di nominare da soli uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica della Banca o di altre banche o di intermediari vigilati appartenenti al Gruppo, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri; d) le società o imprese anche costituite in forma non societaria su cui la Banca o una società del Gruppo Bancario sia in grado di esercitare il controllo o l'influenza notevole.
<p><i>Parti Correlate Consob:</i></p>	<p>l'insieme delle parti correlate come definite nell'Allegato 1 al Regolamento Consob, ovvero:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> i. dei soggetti che direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone: <ul style="list-style-type: none"> a. controllano la Banca, ne sono controllati, o sono sottoposti a comune controllo; b. detengono una partecipazione nella Banca tale da poter esercitare un'influenza notevole su quest'ultima; c. esercitano il controllo sulla Banca congiuntamente con altri soggetti; ii. le società collegate della Banca; iii. le <i>joint venture</i> in cui la Società è una partecipante; iv. i dirigenti (o analogo inquadramento estero) con responsabilità strategiche della Banca o della sua controllante; v. gli stretti familiari di uno dei soggetti di cui ai numeri i. o iv.; vi. le entità nelle quali uno dei soggetti di cui ai numeri iv. o v. esercitano il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; vii. i fondi pensionistici complementari, collettivi o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti del Gruppo, o di una qualsiasi altra entità ad essa correlata.
<p><i>Parti Correlate Non Finanziarie Banca d'Italia:</i></p>	<p>una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nella disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e</p>

	dai gruppi bancari, di cui alla Parte Terza, Capitolo 1, Sezione 1, delle Disposizioni di Vigilanza per le Banche. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedano il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle Parti Correlate Banca d'Italia di cui ai punti c) e d) della relativa definizione che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.
<i>Patrimonio di Vigilanza:</i>	l'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi.
<i>Personale più rilevante:</i>	i soggetti identificati nella “ <i>Policy di remunerazione e incentivazione a favore dei componenti degli Organi di Supervisione Strategica, Gestione e Controllo, e del personale del Gruppo Banca Farmafactoring S.p.A.</i> ”, la cui attività professionale ha o può avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio del Gruppo, i c.d. <i>material risk taker</i> .
<i>Regolamento:</i>	il presente regolamento.
<i>Regolamento del Comitato OPC:</i>	il Regolamento del Comitato per la valutazione delle Operazioni con Parti Correlate e con Soggetti Collegati.
<i>Regolamento Consob:</i>	il regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con deliberazione n. 17221 del 12 marzo 2010 e successive modificazioni e integrazioni.
<i>Regolamento Emittenti:</i>	il regolamento adottato con delibera della Consob in

	data 14 maggio 1999, n. 11971 e successivi aggiornamenti.
<i>Sito internet:</i>	il sito internet della Banca, accessibile al seguente URL www.bancafarmafactoring.it .
<i>Soci Non Correlati:</i>	i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione, dalle sue Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati, nonché dalle Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati della Banca.
<i>Soggetti Collegati:</i>	l'insieme dei soggetti rappresentato dalle Parti Correlate Banca d'Italia (anche Parti Correlate Non Finanziarie Banca d'Italia) e dai Soggetti Connessi.
<i>Soggetti Connessi:</i>	ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia, sono soggetti connessi alle Parti Correlate Banca d'Italia: <ul style="list-style-type: none"> - le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una Parte Correlata Banca d'Italia; - i soggetti che controllano una Parte Correlata Banca d'Italia tra quelle indicate ai punti (b) e (c) della definizione di Parti Correlate Banca d'Italia ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima Parte Correlata Banca d'Italia; - gli Stretti Familiari di una Parte Correlata Banca d'Italia e le società o le imprese controllate da questi ultimi.
<i>Soggetti in Conflitto di Interesse:</i>	l'insieme costituito dall'aggregazione delle Parti Correlate Consob, dei Soggetti Collegati.
<i>Statuto:</i>	lo statuto sociale della Banca.
<i>Testo Unico Bancario o TUB:</i>	il Testo unico delle leggi in materia bancaria e

	creditizia di cui al D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche.
Testo Unico sulla Finanza o TUF:	il Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche.

ART. 3 – COMITATO PER LA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E CON SOGGETTI COLLEGATI

1. Le Disposizioni Banca d'Italia e il Regolamento Consob dispongono che per lo svolgimento dei compiti affidati agli Amministratori Indipendenti in materia di valutazione di Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, le banche costituiscano un apposito comitato endoconsiliare.

2. In conformità a detta previsione, la Banca istituisce, con delibera del Consiglio di Amministrazione, il Comitato OPC, composto da tre Amministratori Indipendenti aventi i requisiti di cui al Codice di Autodisciplina, soggetto a rinnovo periodico, e il cui funzionamento è disciplinato dal Regolamento del Comitato OPC.

3. Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC delibera all'unanimità.

4. Per le Operazioni di Minore Rilevanza, il Comitato OPC delibera a maggioranza dei suoi membri.

5. L'intervento del Comitato OPC non è richiesto per le operazioni che rientrano tra i casi e le facoltà di esclusione di cui all'articolo 7.5 "*Esenzioni e deroghe all'applicazione della disciplina*" del presente Regolamento. Per assicurare al Comitato OPC approfondita conoscenza delle Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, deve essere fornita allo stesso, con congruo anticipo (di norma almeno 4 giorni prima della data in cui il Comitato OPC è chiamato a esprimersi), completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera.

ART. 4 – CRITERI ADOTTATI DALLA BANCA CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE CONSOB E CON SOGGETTI COLLEGATI

1. La Banca prevede l'intervento del Comitato OPC per la valutazione delle Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati sia nella fase pre-deliberativa sia in quella di delibera, con le modalità di cui all'articolo 8 "*Gestione operativa delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati*".

ART. 5 – OBBLIGAZIONI DEGLI ESPONENTI AZIENDALI

Art. 5.1 – Esponenti Aziendali della Banca

1. Per le operazioni con gli Esponenti Aziendali e relativi Soggetti Connessi, la Banca:

- a) nella fase pre-deliberativa, applica la procedura di cui all'articolo 8.4;
- b) nella fase di delibera, applica esclusivamente l'*iter* rafforzato di cui all'art. 136 del TUB¹, che prevede:
 - l'assunzione della decisione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità con l'esclusione del voto del Consigliere interessato e con il voto favorevole espresso da tutti i componenti del Collegio sindacale. Qualora l'Esponente Aziendale sia un Sindaco, la decisione sull'operazione dovrà essere assunta all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione e con il voto favorevole espresso da tutti i componenti del Collegio sindacale, a eccezione del Sindaco interessato;
 - l'adeguata motivazione sull'opportunità e sulla convenienza economica, per la Banca, dell'operazione; e

¹ Art. 136 TUB "*Obbligazioni degli esponenti bancari*" 1. Chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca non può contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, se non previa deliberazione dell'organo di amministrazione presa all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, fermi restando gli obblighi previsti dal codice civile in materia di interessi degli amministratori e di operazioni con parti correlate. È facoltà del consiglio di amministrazione delegare l'approvazione delle operazioni di cui ai periodi precedenti nel rispetto delle modalità ivi previste". L'art. 136 TUB è applicabile a un insieme di soggetti più ampio e diverso rispetto a quello previsto dalla Circolare 263, includendo, tra l'altro, anche le società presso le quali l'esponente aziendale svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo, fattispecie non inclusa nella definizione di soggetti connessi ai sensi delle Circolari 263.

- l’indicazione delle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, rispetto alle Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard.

2. Se l’operazione all’esame è qualificabile come Operazione di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC, o uno o più dei suoi componenti a ciò delegati, è reso partecipe dell’operazione stessa nella fase delle trattative e dell’istruttoria attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo.

3. In ogni caso, la Banca deve trasmettere con congruo anticipo completa e adeguata informativa sull’operazione al Comitato OPC.

Art. 5.2 – Esponenti Aziendali delle società Controllate

1. La procedura di cui all’articolo 5.1 si applica anche alle obbligazioni che gli Esponenti Aziendali delle società controllate contraggono con la società di appartenenza o con altre società del Gruppo. Con riferimento agli Esponenti Aziendali delle società controllate e ai relativi Soggetti Connessi, nella fase di delibera si applica l’*iter* rafforzato di cui all’articolo 8.5, in modo da prevedere l’esplicita autorizzazione di tali operazioni da parte del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

Art. 5.3 – Gestione dei conflitti di interesse del Personale più rilevante

1. In aggiunta agli Esponenti Aziendali identificati nell’ambito dei Soggetti Collegati, potenziali rischi di conflitti di interesse si pongono con riferimento a un novero più ampio di dipendenti e collaboratori, a diversi livelli gerarchico-funzionali, soprattutto se questi abbiano interessi in altre attività (es., direttamente azionisti di società o tramite familiari).

2. In conformità con le Disposizioni di Vigilanza per le Banche, la Banca ha individuato come perimetro minimo di soggetti da prendere in considerazione ai fini del comma 1, il Personale più rilevante, tali soggetti rientrano nella disciplina prevista per le Parti Correlate Consob e i Soggetti Collegati.

3. Per la valutazione delle operazioni con il Personale più rilevante sia nella fase pre-deliberativa sia in quella di delibera, valgono le disposizioni di cui all’articolo 8

“Gestione operativa delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati ” e, pertanto, sono applicate, tra l’altro, le modalità deliberative di cui all’articolo 8.5.

ART. 6 – LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO VERSO SOGGETTI COLLEGATI

1. Ai sensi dell’art. 1, Sezione II, Titolo V, Capitolo 5, della Circolare 263, l’assunzione di Attività di Rischio del Gruppo nei confronti dei Soggetti Collegati deve essere contenuta entro i limiti di seguito riportati, riferiti al Patrimonio di Vigilanza consolidato.

	<i>Esponenti aziendali</i>	<i>Partecipanti di controllo o in grado di esercitare un’influenza notevole</i>	<i>Altri partecipanti e soggetti diversi dai partecipanti</i>	<i>Soggetti sottoposti a controllo o influenza notevole</i>
Limiti consolidati	5%	<i>Parti Correlate Non Finanziarie e relativi soggetti connessi</i>		
		5%	7,5%	15%
		<i>Altre Parti Correlate Banca d’Italia e relativi soggetti connessi</i>		
		7,5%	10%	20%

2. Le Attività di Rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa con la natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

3. Alle Attività di Rischio si applicano i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio stabiliti nell’ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi.

4. Non sono incluse nelle Attività di Rischio le partecipazioni e le altre attività dedotte dal Patrimonio di Vigilanza.

5. Non sono incluse nei limiti di cui al comma 1 le esposizioni temporanee connesse con la prestazione di servizi di trasferimento fondi e di compensazione, regolamento e custodia di strumenti finanziari, nei casi e alle condizioni previsti dalla disciplina sulla concentrazione dei rischi.

6. Nel caso in cui tra la Banca o il Gruppo e una Parte Correlata Banca d'Italia intercorra una pluralità di rapporti comportanti l'applicazione di limiti prudenziali diversi, si applica il limite inferiore.

7. Sono escluse dai limiti le Attività di Rischio connesse con operazioni tra società appartenenti al medesimo gruppo bancario.

8. La Capogruppo assicura, in via continuativa, il rispetto dei limiti prudenziali alle Attività di Rischio verso Soggetti Collegati.

9. Qualora, per cause indipendenti da volontà o colpa della Controllata o della Capogruppo, uno o più limiti siano superati, le Attività di Rischio devono essere ricondotte nei limiti, nel più breve tempo possibile.

10. L'Amministratore Delegato della Capogruppo predispone – entro 45 giorni dal superamento del limite – un piano di rientro e lo sottopone, sentito il Collegio sindacale, all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Tale piano viene trasmesso dalla Segreteria Affari Societari alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi Aziendali.

11. Se il superamento dei limiti riguarda una Parte Correlata Banca d'Italia a motivo della partecipazione detenuta in una società del Gruppo, i diritti amministrativi connessi con la partecipazione sono sospesi.

12. La Capogruppo valuta i rischi, di natura legale, reputazionale o di conflitto d'interesse, connessi con l'operatività verso Soggetti Collegati, se rilevanti per l'operatività aziendale, nell'ambito del processo interno di valutazione dei rischi.

ART. 7 – OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE CONSOB E CON SOGGETTI COLLEGATI

Art. 7.1 – Operazioni di Maggiore Rilevanza

1. Ai fini del Regolamento sono Operazioni di Maggiore Rilevanza quelle in cui l'“*Indice di Rilevanza del Controvalore*”, ossia il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il Patrimonio di Vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato, è superiore alla soglia del 5% del Patrimonio di Vigilanza.

2. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in denaro, l'ammontare corrisposto alla/dalla controparte;
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* degli stessi determinato alla data dell'operazione;
- per le operazioni di finanziamento e concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

3. Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

4. Per le operazioni di acquisizione, fusione e scissione la soglia, sempre del 5%, va calcolata sulla base dell'“*Indice di rilevanza dell'attivo*”, che è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo del Gruppo².

5. Per *totale attivo* dell'entità oggetto dell'operazione si intende:

- per le operazioni che hanno effetto sul perimetro di consolidamento, il valore del totale dell'attivo dell'entità;
- per le operazioni che non hanno effetto sul perimetro di consolidamento, qualora siano acquisizioni di partecipazioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte, oppure, qualora siano cessioni di partecipazioni, il corrispettivo dell'attività ceduta;
- per le operazioni diverse dalle precedenti, qualora siano acquisizioni di altre attività, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile attribuito all'attività oppure, qualora siano cessioni, il valore contabile dell'attività.

6. Sono da considerarsi Operazioni di Maggiore rilevanza anche quelle in cui l'“*Indice di rilevanza delle passività*”, che è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale dell'attivo del Gruppo, è superiore alla soglia del 5%. Ai fini del calcolo dell'indice in esame, i dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale

² Nell'attivo devono essere ricomprese le “*poste fuori bilancio*”.

consolidato pubblicato dalla Banca; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo d'azienda acquisiti.

7. In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso del medesimo esercizio, con la stessa Parte Correlata Consob e/o Soggetto Collegato, o con Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati sia a questi ultimi sia alla Banca, la Banca cumula il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza³ nonché dei limiti rispetto al Patrimonio di Vigilanza previsti dalla Circolare 263 e di cui all'articolo 6 del Regolamento.

8. Si considerano Operazioni di Maggiore Rilevanza, indipendentemente dal ricorrere dei parametri sopra indicati, tutte quelle che, una volta concluse, danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali. Le decisioni in merito alle operazioni rientranti in tali fattispecie, essendo oggetto di possibili condizionamenti, sono rimesse alla valutazione del Comitato OPC, restando in ogni caso ferma la competenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare in merito.

Art. 7.2 – Altre Operazioni di Maggiore Rilevanza

1. La Banca, alla data di entrata in vigore del Regolamento, non ha individuato ulteriori operazioni da considerare di maggiore rilevanza, per le quali sono previste regole più stringenti rispetto a quanto definito dalla Circolare 263 e dal Regolamento Consob.

Art. 7.3 – Operazioni a carattere omogeneo e delibere-quadro

1. Le operazioni a carattere omogeneo sono, indipendentemente dalla maggiore o minore rilevanza, quelle sufficientemente determinabili a priori e omogenee tra di loro, in termini di condizioni applicate e caratteristiche generali. Per tali operazioni, qualora le stesse siano effettuate continuativamente con specifiche categorie di Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, è possibile predisporre apposite delibere-quadro. Le delibere-quadro sono adottate in conformità con quanto previsto dai precedenti articoli con le procedure deliberative di cui all'articolo 8, in funzione del prevedibile ammontare massimo delle operazioni, cumulativamente considerate, oggetto della delibera-quadro.

³ Non sono da considerare a questo fine le operazioni escluse ai sensi dell'articolo 8.5.

2. Le delibere-quadro devono:

- a) avere una durata limitata a un anno;
- b) rispettare i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza delle operazioni a cui ineriscono, riportando tutti gli elementi informativi prevedibili delle operazioni stesse (tra i quali, il prevedibile importo massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento);
- c) prevedere un *plafond* massimo a livello consolidato⁴, nel rispetto dei limiti prudenziali di cui all'articolo 6, indicando le condizioni previste per le operazioni e la convenienza delle stesse per il Gruppo;
- d) prevedere una completa informativa trimestrale al Consiglio di Amministrazione in merito alla loro attuazione.

3. Le fattispecie che la Banca prevede possano essere tipicamente gestite mediante delibere-quadro, in quanto rispettano i requisiti previsti dalla Circolare 263, sono:

- a) l'operatività in conto proprio della Banca (negoiazione di strumenti finanziari e derivati);
- b) gli acquisti *pro-soluto* da Soggetti Collegati e Parti Correlate Consob.

4 L'informativa completa di cui al precedente paragrafo 2, *lett. d)*, è data al Consiglio di Amministrazione a cura **della Funzione Compliance**.

5. In occasione dell'approvazione di una delibera-quadro da parte del Consiglio di Amministrazione, la Banca pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Consob, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, individuato nella delibera-quadro, superi taluna delle soglie individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento Consob. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera-quadro oggetto di documento informativo non sono computate quali operazioni cumulate.

⁴ Ai fini della fissazione del *plafond*, il Gruppo tiene conto del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

6. Alle singole Operazioni con Soggetti Collegati e con Parti Correlate Consob concluse in attuazione di una delibera-quadro non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.

Art. 7.4 – Delibere-quadro delle società controllate

1. Qualora debbano assumere delibere-quadro, le società controllate informano tempestivamente gli organi competenti della Capogruppo e l'U.O. Valutazione Crediti, al fine di verificare il raggiungimento dei *plafond* di cui all'articolo 6.

2. Le singole società controllate informano trimestralmente in modo aggregato il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo circa le operazioni con Soggetti Collegati e Parti Correlate Consob effettuate durante il trimestre, siano esse esentate o non esentate dall'applicazione delle procedure deliberative previste per la gestione di tali operazioni di cui all'articolo 8.

Art. 7.5 – Esenzioni e deroghe all'applicazione della disciplina

1. È possibile derogare totalmente o in parte alle disposizioni richiamate nel presente Regolamento per le operazioni di cui agli articoli da 7.5.1 a 7.5.4.

2. Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche ove si tratti di operazioni compiute per il tramite di società controllate.

Art. 7.5.1 – Operazioni Ordinarie

1. Sono “ordinarie” le operazioni qualificabili come Operazioni di Minore Rilevanza, sempre che:

- i. non siano riservate alla competenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci;
- ii. rientrino - per oggetto, natura e condizioni - nell'ordinaria operatività del Gruppo;
- iii. siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard⁵.

⁵ In questo caso il Regolamento Consob prevede che, fermo restando quanto disposto dall'art. 114, comma 1, del Testo Unico Finanziario:

i) siano comunicati alla CONSOB entro 7 (sette) giorni dalla deliberazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto e il corrispettivo della medesima operazione;

ii) vengano indicate nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale quali operazioni per le quali la società si è avvalsa della facoltà di esclusione dagli obblighi informativi “ordinari”.

2. La Banca considera tipicamente ordinarie, nel proprio mercato di riferimento:

- a. le operazioni che comportino l'acquisto di crediti pro soluto dai clienti, crediti che entrano così a far parte del bilancio della Banca, e dei quali, la Banca, ne assume la piena titolarità.

I clienti remunerano la Banca mediante una commissione (“*commissione maturity*”), determinata sulla base:

- i) dei *trend* storici di pagamento dei clienti, cui i crediti ceduti fanno riferimento;
- ii) degli oneri finanziari (correnti e prospettici) che la Banca deve sostenere per finanziare l'acquisto di tali crediti.
- b. le operazioni di gestione del credito per conto dei clienti.
- c. le operazioni di raccolta in conto deposito e in conto corrente effettuate dalla Banca, sia tramite canali digitali sia mediante contatto diretto con il cliente.

3. Sono altresì considerate ordinarie le operazioni effettuate dalle società controllate dalla Banca, ciascuna nel proprio mercato di riferimento:

- **Farmafactoring España S.A.**, operazioni relative all'acquisto di crediti pro-soluto dai clienti e alla gestione del credito per conto dei clienti.
- **Magellan S.A.**, operazioni relative a:
 - a) Finanziamenti diretti e indiretti verso il sistema sanitario, la pubblica amministrazione, i fornitori del sistema sanitario, l'amministrazione pubblica locale, società municipalizzate e altre tipologie di debitori previsti.
 - b) Acquisto di crediti pro-soluto e pro-solvendo da enti privati, dal sistema sanitario e da enti pubblici.
 - c) Leasing operativo e finanziario per ospedali pubblici e privati e per l'amministrazione locale pubblica.
 - d) Finanziamento dei capitali di società municipalizzate.
- **MEDFinance S.A.**
 - a) Finanziamenti diretti e indiretti verso il sistema sanitario (incluso finanziamenti a medici), la pubblica amministrazione, i fornitori del sistema sanitario, l'amministrazione pubblica locale, società municipalizzate e altre tipologie di debitori previsti.

- b) Acquisto di crediti pro-soluto e pro-solvendo da enti privati, dal sistema sanitario e da enti pubblici.
 - c) Leasing operativo e finanziario per ospedali pubblici e privati e per l'amministrazione locale pubblica.
 - d) Vendor Finance verso ospedali pubblici e privati, vendita di "medical equipment" a rate.
 - e) "Project financing" nella forma del "Disegno, Costruisco, Finanzia".
- **Magellan Ceska Republika Sro**
 - a) Finanziamenti diretti e indiretti verso il sistema sanitario, la pubblica amministrazione, i fornitori del sistema sanitario, l'amministrazione pubblica locale, società municipalizzate e altre tipologie di debitori previsti.
 - b) Acquisto di crediti pro-soluto e pro-solvendo da enti privati, dal sistema sanitario e da enti pubblici.
 - c) Leasing operativo e finanziario per ospedali pubblici e privati e per l'amministrazione locale pubblica.
 - d) Finanziamento dei capitali di società municipalizzate.
 - e) Emissione di garanzie.
- **Magellan Central Europe Sro**
 - a) Finanziamenti diretti e indiretti verso il sistema sanitario, la pubblica amministrazione, i fornitori del sistema sanitario, l'amministrazione pubblica locale, società municipalizzate e altre tipologie di debitori previsti.
 - b) Acquisto di crediti pro-soluto e pro-solvendo da enti privati, dal sistema sanitario e da enti pubblici.
 - c) Leasing operativo e finanziario per ospedali pubblici e privati e per l'amministrazione locale pubblica.
 - d) Finanziamento dei capitali in società municipalizzate.
 - e) Emissione di garanzie.
- **Kancelaria Prawnicza Karnowski i Wspólnik sp. k.**
 - a) Monitoraggio dei tempi di pagamento dei crediti entro i termini .
 - b) Ristrutturazione del credito.
 - c) Gestione delle azioni legali.
 - d) Rinegoziazione dei termini di pagamento dei crediti.
 - e) Gestione della relazione con i debitori.
 - f) Recupero crediti.
 - g) Gestione dei procedimenti esecutivi.
- **Restrukturyzacyjna Kancelaria Prawnicza Karnowski i Wspólnik sp. k.**
 - a) Gestione dei crediti deteriorati di Magellan.

- **DEBT-RNT sp. z o.o.**

a) Gestione dei crediti deteriorati di Magellan.

4. I prodotti offerti alla clientela dalla Banca hanno condizioni *standard*, uguali per tipologia omogenea di clientela, pubblicate sul sito internet della Banca nella sezione “*Trasparenza*”⁶.

5. Alle Operazioni Ordinarie, la Banca non applica i presìdi previsti in fase pre-deliberativa e di delibera di cui all’articolo 8, a condizione che:

- la relativa delibera/decisione contenga gli elementi che comprovino il carattere “ordinario” dell’operazione. A tal fine, il soggetto che ha poteri deliberativi in materia verifica il rispetto delle condizioni di ordinarietà⁷, provvedendo, in caso contrario, ad applicare i presìdi previsti per le Operazioni di Minore/Maggiore Rilevanza;
- venga fornita al Comitato OPC e alla Funzione *Compliance* una informativa trimestrale *ex post* sulle operazioni concluse, anche su base aggregata, al fine di consentire un adeguato monitoraggio sulle stesse e l’adozione di eventuali interventi correttivi.

Art. 7.5.2 – Operazioni di Importo Esiguo

1. Per tali operazioni⁸ la Banca non applica i presìdi previsti per la fase pre-deliberativa e di delibera, tenendo comunque evidenza dell’ammontare complessivo annuo delle operazioni di importo esiguo compiute in regime di esenzione.

⁶ La direzione Online Banking, per mitigare il rischio di un’eventuale modifica in deroga alle condizioni standard applicate alla clientela, ha impostato un controllo giornaliero atto a intercettare e bloccare qualsiasi tentativo di variazione delle condizioni economiche standard. Trimestralmente verranno rendicontate al Comitato OPC tali attività di verifica oltre all’evidenza dei conti in essere con soggetti collegati.

⁷ Riconducibilità dell’operazione all’ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico – contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa, tipologia della controparte.

⁸ La Circolare 263 definisce “di importo esiguo” le operazioni per le quali il controvalore di ciascuna operazione non eccede: per le banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è inferiore a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro; per le banche il cui patrimonio di vigilanza (consolidato, nel caso di gruppi) è superiore a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% del patrimonio di vigilanza. Per quanto riguarda la definizione di controvalore essa è coerente con quella riportata nell’ambito delle operazioni di maggiore rilevanza.

Art. 7.5.3 – Operazioni urgenti

1. Nei casi di urgenza, le Operazioni con Parti Correlate Consob e/o con Soggetti Collegati, che non siano attribuite alla competenza dell'Assemblea dalla legge o dallo Statuto, e che non debbano essere autorizzate dall'Assemblea stessa, possono essere concluse dal Consiglio di Amministrazione ovvero dall'organo delegato competente - in deroga a quanto disposto nell'articolo 8, fermi rimanendo tuttavia gli obblighi informativi di cui all'articolo 5 del Regolamento Consob – a condizione che:

- a) ove si tratti di operazioni che ricadono nella competenza di amministratori muniti di specifiche deleghe, il Presidente del Consiglio di Amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento delle operazioni stesse;
- b) le operazioni in questione formino successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante adottata dalla prima Assemblea ordinaria utile della Banca;
- c) il Consiglio di Amministrazione, nel convocare l'Assemblea di cui alla precedente lettera b), predisponga una relazione contenente una circostanziata indicazione delle ragioni di urgenza. Il Collegio sindacale riferisce all'Assemblea di cui alla precedente lettera b) le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla precedente lettera c) vengano messe a disposizione del pubblico, almeno 21 (ventuno) giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea di cui alla lettera b), presso la sede sociale della Banca e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo di cui all'articolo 5, comma 1, del Regolamento Consob;
- e) entro il giorno successivo a quello di svolgimento dell'Assemblea di cui alla lettera b), la Banca metta a disposizione del pubblico – con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti – le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai Soci Non Correlati.

Art. 7.5.4 – Altre esenzioni

1. Fermi gli obblighi di informativa contabile periodica previsti dall'articolo 5, comma 8, del Regolamento Consob (ove applicabile), le disposizioni di cui al presente Regolamento non si applicano altresì:

- alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione della Banca, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo eventualmente determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile, né alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio sindacale;
- alle deliberazioni, diverse da quelle indicate al precedente alinea, in materia di remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, assunte in conformità alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche, a condizione che, ai sensi all'articolo 13, comma 3, lettera b) del Regolamento Consob:
 - i. la Banca abbia adottato una politica di remunerazione;
 - ii. nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti;
 - iii. sia stata sottoposta all'approvazione dell'Assemblea una relazione illustrativa della politica di remunerazione;
sia previsto che tutte le remunerazioni assegnate siano coerenti con tale politica;
- ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'art. 114-*bis* del TUF e alle relative operazioni esecutive;
- alle operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Banca, e con società sottoposte a influenza notevole della Banca, nonché alle operazioni con società collegate alla Banca, ai sensi del Regolamento Consob, a condizione che nelle società controllate o collegate o sottoposte a influenza notevole che siano controparti

dell'operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate o Soggetti Collegati alla Banca⁹.

ART. 8 – GESTIONE OPERATIVA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE CONSOB E SOGGETTI COLLEGATI

1. Di seguito si riporta la procedura per la deliberazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati.

Art. 8.1 – Censimento delle Parti Correlate Consob e dei Soggetti Collegati

1. La Banca iscrive in un apposito registro le Parti Correlate Consob e i Soggetti Collegati del Gruppo. La responsabilità del censimento periodico e dell'aggiornamento del registro è di competenza della Segreteria Affari Societari.

2. Il registro delle Parti Correlate e dei Soggetti Collegati è disponibile su un apposito *database* aziendale e le relative informazioni vengono censite su appositi sistemi anagrafici al fine di permetterne la consultazione da parte di tutte le Unità Organizzative e le società controllate interessate.

3. La Segreteria Affari Societari provvede a (i) identificare le Parti Correlate Consob e i Soggetti Collegati diretti della Banca e (ii) a comunicare per iscritto a ciascuno di essi l'avvenuta iscrizione nel registro, richiedendo loro contestualmente di completare l'autocertificazione allegata *sub* 1 al presente Regolamento. In caso di persona giuridica, l'autocertificazione allegata *sub* 2 sarà sottoscritta dal legale rappresentante ovvero dal soggetto munito dei necessari poteri.

4. Qualora una società del Gruppo, nello svolgimento della propria attività corrente, raccolga informazioni che inducono a ritenere necessaria l'inclusione di un soggetto nel predetto registro, dovrà darne tempestiva comunicazione alla Segreteria Affari Societari, che - a sua volta - provvederà a richiedere al soggetto interessato conferma delle informazioni raccolte e, se necessario, ad aggiornare il registro medesimo.

⁹ Con riferimento a tali operazioni sono garantiti flussi informativi almeno annuali al Comitato OPC e alla Funzione *Compliance* idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni, ai fini di eventuali interventi correttivi.

Art. 8.2 – Individuazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati

1. Al fine di individuare le operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, la Funzione Aziendale/la società Controllata coinvolta, prima dell'esecuzione dell'operazione, verifica che:

- la controparte/il cliente dell'operazione sia identificato come Parte Correlata Consob o Soggetto Collegato nell'anagrafica di Gruppo;
- nel caso in cui la controparte/il cliente dell'operazione risulti una Parte Correlata Consob o un Soggetto Collegato, l'operazione rientri nella definizione di Operazione con Soggetti Collegati o di Operazione con Parti Correlate;
- nel caso in cui siano riscontrati i due primi punti, l'operazione non rientri tra le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 7.5.

2. Qualora tutte le verifiche abbiano avuto esito positivo, la Funzione Aziendale/la società Controllata attiva le idonee procedure così come specificate all'articolo 8.3.

3. Se l'operazione è esente ai sensi dell'articolo 7.5 oppure è effettuata nell'ambito di delibere-quadro già approvate (e cumulativamente rientri nei limiti di *plafond*), la Funzione Aziendale/la società controllata fornisce all'Amministratore Delegato della Capogruppo un'informativa documentata, completa di un parere della Funzione Compliance, che viene successivamente archiviata.

Art. 8.3 – Predisposizione della documentazione

1. La Funzione Aziendale o la Controllata coinvolta nell'operazione ha l'onere di informare l'Amministratore Delegato della Capogruppo - o per la Controllata per il mezzo degli organi a ciò deputati - anche attraverso la Funzione Segreteria Affari Societari, e l'U.O. Valutazione Crediti della Capogruppo, sulla necessità di attivare le procedure deliberative, in caso di operazioni assoggettabili ai presidi, e di predisporre tutta la documentazione necessaria, indicando:

- a) il cliente/la controparte e la natura della correlazione;
- b) le modalità esecutive dell'operazione;

- c) i termini e le condizioni, temporali ed economiche, per il compimento dell'operazione;
- d) il procedimento valutativo seguito;
- e) la convenienza e le motivazioni sottese all'operazione;
- f) gli eventuali rischi per il Gruppo derivanti dalla realizzazione dell'operazione.

2. L'Amministratore Delegato della Capogruppo, con il supporto dell'U.O. Valutazione Crediti della Capogruppo, previo parere del Comitato OPC, ove ritenuto opportuno in considerazione di dubbi sulle dimensioni dell'operazione, valuta se l'operazione proposta rientra tra le Operazioni di Maggiore Rilevanza, o fra le Operazioni di Minore Rilevanza ovvero fra i casi di esenzione previsti dal presente Regolamento. A tal fine, l'Amministratore Delegato della Capogruppo incarica l'U.O. Valutazione Crediti della Capogruppo di redigere un documento di istruttoria da sottoporre al Comitato OPC, con congruo anticipo rispetto alla data in cui quest'ultimo è chiamato a esprimersi, anche avvalendosi delle fonti informative disponibili interne ed esterne (*info provider*), nonché di eventuali ulteriori informazioni acquisibili da altre Funzioni Aziendali della Società/Controllata.

3. La deliberazione delle operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati è articolata in due fasi:

- pre-deliberativa;
- di delibera.

In tali fasi sono coinvolti, oltre al Comitato OPC, i seguenti Organi Aziendali della Banca:

- a) il Consiglio di Amministrazione, al quale è riservato il compito di deliberare obbligatoriamente le singole Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, effettuate dalla Banca, e di fissare i limiti di spesa¹⁰ all'utilizzo di Esperti Indipendenti da parte del Comitato OPC, previo parere del Collegio sindacale. Sono parimenti di competenza esclusiva del Consiglio di

¹⁰ Per le operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina del Regolamento Consob, il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola operazione, se di minore rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di maggiore rilevanza.

Amministrazione le deliberazioni sulle proposte formulate dalle Funzioni Aziendali/dalle società controllate, relative a operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali, qualora vedano coinvolti Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati e non siano qualificabili quali Operazioni di Importo Esiguo.

- b) il Collegio sindacale, al quale, fatti salvi gli obblighi previsti dall'articolo 52 del TUB, sono riservati i seguenti compiti:
- esprimere un proprio parere, non vincolante e comunque motivato, sull'eventualità di compiere un'Operazione di Maggiore Rilevanza, qualora il Comitato OPC abbia espresso un giudizio negativo o con rilievi, ferma restando in ogni caso la competenza dell'Assemblea ad autorizzarne il compimento;
 - esprimere un proprio parere in relazione ai limiti di spesa imposti dal Consiglio di Amministrazione all'utilizzo di Esperti Indipendenti da parte del Comitato OPC¹¹;
 - svolgere tutte le funzioni attribuite al Comitato OPC qualora non vi siano almeno due (o tre in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza) Amministratori Indipendenti Non Correlati.

4. Le Operazioni con Parti Correlate Consob o con Soggetti Collegati, se qualificabili come Operazioni di Minore Rilevanza, sono deliberate, in conformità a quanto previsto dal sistema di deleghe di poteri vigente, previo parere non vincolante del Comitato OPC. Qualora il conflitto di interessi sussista con l'organo delegato competente, ovvero con una Parte Correlata Consob o con un Soggetto Collegato per il suo tramite, l'organo delegato si astiene dal compimento dell'operazione, investendo della stessa il Consiglio di Amministrazione.

¹¹ Per le operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina del Regolamento Consob, il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola operazione, se di minore rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di maggiore rilevanza.

Art. 8.4 – Fase pre-deliberativa

Art. 8.4.1 – Attività preliminari

1. La fase preliminare delle Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati deve soddisfare le esigenze di correttezza sostanziale di cui alla disciplina vigente in materia. In particolare, devono essere oggetto di attenta analisi le motivazioni e l'interesse della Banca all'operazione, oltre che gli effetti dell'operazione stessa sulla Società/società Controllata e sul Gruppo dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

A tal fine, in occasione di Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati, ai membri del Comitato OPC deve essere fornita con congruo anticipo (di norma, almeno 4 giorni prima della data in cui il Comitato OPC è chiamato a esprimersi) completa e adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione oggetto di delibera.

2. Se del caso, il Comitato OPC può avvalersi per l'espletamento dei compiti a esso assegnati, a spese della Banca, della consulenza di Esperti Indipendenti, scelti, a maggioranza. Il Consiglio di Amministrazione della Banca, previo parere favorevole del Collegio sindacale, fissa limiti all'ammontare anche complessivo di tali spese¹².

3. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite equivalenti alle Condizioni di Mercato o Standard, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

4. Qualora l'operazione non sia a condizioni economiche equivalenti alle Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, nella documentazione predisposta si deve esplicitare:

- i. se si tratti di operazioni tipiche o usuali;
- ii. le motivazioni delle condizioni applicate;

¹² Per le operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina del Regolamento Consob, il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola operazione, se di minore rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di maggiore rilevanza.

iii. le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse della Banca/società controllate.

5. In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza e di operazioni di competenza assembleare, i componenti del Comitato OPC devono essere coinvolti nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo, e con facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.

Art. 8.4.2 – Procedura pre-deliberativa

1. L'Amministratore Indipendente membro del Comitato OPC che, in una determinata operazione, sia Soggetto Collegato o Parte Correlata Consob, oppure Amministratore Indipendente Correlato, questi, limitatamente a tale operazione, non è coinvolto nelle attività del Comitato OPC inerenti all'operazione stessa.

2. Il Comitato OPC, analizzata la documentazione ricevuta:

- a) in caso di Operazioni di Minore Rilevanza, rappresenta, ai soggetti competenti a deliberare, le carenze e/o le inadeguatezze eventualmente riscontrate, esprimendo inoltre, a maggioranza, un parere preventivo, non vincolante, sull'interesse all'effettuazione dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Eventuali pareri dissenzienti devono essere adeguatamente motivati;
- b) in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, in aggiunta a quanto previsto per le Operazioni di Minore Rilevanza, è destinatario di un'informativa completa e tempestiva anche nella fase dell'istruttoria e delle trattative. Ha la facoltà di chiedere informazioni e chiarimenti nonché di formulare osservazioni agli organi aziendali o al Responsabile della Funzione Aziendale/delle società controllate competenti a deliberare l'operazione.

3. Il Comitato OPC, oltre all'organo competente a deliberare, può farsi assistere, a spese della Banca, da uno o più Esperti Indipendenti di propria scelta, nel

rispetto dei limiti di *budget* di spesa determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Collegio sindacale¹³.

4. Per le Operazioni di Maggiore Rilevanza, il Comitato OPC si esprime all'unanimità e, qualora tale unanimità non sia raggiunta, il parere è da intendersi negativo, e ciascun Amministratore Indipendente deve fornire adeguata motivazione della propria posizione.

5. Qualora per le Operazioni di Maggiore Rilevanza il parere del Comitato OPC sia negativo o con rilievi, deve essere coinvolto per tempo nell'analisi dell'operazione anche il Collegio sindacale, che fornisce un parere preventivo e motivato, ferma restando in ogni caso la competenza dell'Assemblea dei soci ad autorizzarne il compimento.

6. Qualora (i) nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza, non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti Non Correlati e/o non qualificabili quali Soggetti Collegati ovvero, (ii) nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza non vi siano almeno tre Amministratori Indipendenti Non Correlati e/o non qualificabili quali Soggetti Collegati, il Collegio sindacale gestisce la presente fase in sostituzione del Comitato OPC, eventualmente con il supporto di un Esperto Indipendente e con la previsione di *quorum* deliberativi specifici in fase di delibera.

7. I pareri richiesti agli Amministratori Indipendenti e al Collegio sindacale devono essere motivati, formalizzati e supportati da idonea documentazione a corredo delle verifiche e delle osservazioni formulate.

Art. 8.5 – Fase di delibera

1. In seguito all'analisi svolta dal Comitato OPC in fase pre-deliberativa, si procede alla fase di delibera come segue:

- a) in caso di Operazioni di Minore Rilevanza, la competenza deliberativa è degli organi aziendali con poteri deliberativi in materia o dei Responsabili delle Funzioni Aziendali/della Controllata¹⁴, che provvedono a formalizzare:

¹³ Per le operazioni che ricadono anche nell'ambito di applicazione della disciplina del Regolamento Consob, il limite di spesa, ove previsto, deve essere riferito a ciascuna singola operazione, se di minore rilevanza, mentre non opera in ogni caso per quelle di maggiore rilevanza.

- una adeguata motivazione sulla opportunità e convenienza economica dell’operazione, nonché sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
 - le ragioni, compiutamente documentate, di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell’operazione, rispetto alle Condizioni equivalenti a quelle di Mercato o Standard;
 - in caso vi sia stato un parere preventivo negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato OPC, le ragioni per cui l’operazione andrebbe effettuata comunque, e i riscontri puntuali alle osservazioni del Comitato OPC. In tal caso, ai fini dell’approvazione dell’operazione, è necessario che il Consiglio di Amministrazione, durante la prima seduta utile successiva, esamini l’operazione ed eventualmente, qualora la giudichi opportuna e conveniente, provveda a deliberare di conseguenza;
- b) in caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza, la competenza deliberativa è del Consiglio di Amministrazione, salvo che la legge o lo Statuto ne attribuiscono la competenza all’Assemblea dei Soci. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvede ad applicare i presidi previsti per le Operazioni di Minore Rilevanza, formalizzando la delibera con i criteri definiti precedentemente. Qualora il Comitato OPC abbia espresso parere negativo o condizionato a rilievi sul compimento di un’Operazione di Maggiore Rilevanza, quest’ultima dovrà essere autorizzata dall’Assemblea dei Soci, e ciò indipendentemente dalla circostanza che il Collegio sindacale abbia espresso un parere positivo o negativo ovvero condizionato a rilievi in relazione alla stessa.

2. Nei casi in cui uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione della Banca siano in una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale o indiretto, per conto proprio o di terzi, nel compimento dell’operazione, si applicano tutti i presidi previsti normativamente e statutariamente in tali situazioni.

¹⁴ In caso di delibera di operazioni che danno luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extragiudiziali la competenza, anche qualora le operazioni siano di minore rilevanza, è sempre in capo al Consiglio di Amministrazione.

3. Nei casi in cui l'operazione sia stata analizzata in fase pre-deliberativa dal Collegio sindacale a causa dell'impossibilità di coinvolgere il Comitato OPC, in quanto (i) nel caso di Operazioni di Minore Rilevanza non vi siano almeno due Amministratori Indipendenti non Correlati e/o qualificabili quali Soggetti Collegati ovvero (ii) nel caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza non vi siano almeno tre Amministratori Indipendenti non Correlati e/o qualificabili quali Soggetti Collegati, la delibera è adottata dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole espresso da tutti i componenti del Collegio sindacale.

Art. 8.6 – Operazioni di competenza dell'Assemblea

1. Se l'operazione da realizzare rientra nelle materie di competenza dell'Assemblea, o deve essere da questa autorizzata, devono essere rispettate, *mutatis mutandis*, le medesime procedure indicate nei precedenti paragrafi dell'articolo 8. In tal caso, il Comitato OPC deve rilasciare il proprio parere motivato sull'interesse della Banca al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni in sede di approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca, della proposta di delibera da sottoporre all'Assemblea.

2. Alla proposta di delibera approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca sono allegati i pareri del Comitato OPC e degli Esperti Indipendenti eventualmente nominati.

3. Qualora, in relazione a un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea sia approvata dal Consiglio di Amministrazione in presenza del parere negativo del Comitato OPC, l'operazione – ove previsto dallo Statuto della Società e fermo il rispetto dei quorum costitutivi e deliberativi richiesti per l'adozione delle delibere assembleari di natura ordinaria o straordinaria – non può essere realizzata qualora la stessa non sia approvata anche con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti, sempre che questi ultimi rappresentino in assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto. A tal fine, prima dell'inizio dei lavori assembleari, gli aventi diritto al voto sono tenuti a comunicare l'eventuale esistenza di un conflitto di interessi rispetto alla specifica operazione posta all'ordine del giorno.

Art. 8.7 – Flussi informativi

1. Con riferimento alle Operazioni di Minore Rilevanza, fermi restando gli obblighi informativi di cui agli artt. 5, comma 8, e 6 del Regolamento Consob:

a) l'Amministratore Delegato della Capogruppo fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza e sulle loro principali caratteristiche;

b) fatto salvo quanto previsto dall'art. 114, comma 1, del TUF, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nella Parte III, Titolo II, Capo I, del Regolamento Emittenti (pubblicazione sul sito internet), un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato OPC, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito *internet* della Società.

ART. 9 – OPERAZIONI PER IL TRAMITE DI SOCIETÀ CONTROLLATE

1. Le procedure indicate all'articolo 8 si applicano anche qualora un'Operazione con Parti Correlate Consob o Soggetti Collegati sia compiuta da una società Controllata della Banca e il Consiglio di Amministrazione della Banca, ovvero l'Amministratore Delegato, per scelta autonoma, prescrizioni di codici di autodisciplina adottati o per imposizione di legge, esami o approvi preventivamente l'operazione da realizzare.

2. L'Amministratore Delegato della Capogruppo (e/o il soggetto a cui siano stati attribuiti poteri per l'effettuazione di specifiche operazioni), sentito il Comitato OPC, può di volta in volta proporre al Consiglio di Amministrazione che le procedure descritte nell'articolo 8 siano applicate dalla Capogruppo anche per le Operazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati autonomamente compiute dalle società controllate dalla stessa.

Art. 9.1 – Società controllate estere

1. In attuazione della Circolare 263, la Banca, in quanto referente della Banca d'Italia ai fini della vigilanza consolidata, prescrive che le società controllate estere si conformino al presente Regolamento, nei limiti previsti dai propri statuti e dall'applicabile normativa di riferimento della giurisdizione a cui appartengono¹⁵.

2. Per le operazioni con Soggetti Collegati - non riconducibili alle casistiche di cui all'articolo 5 (*"Obbligazioni degli Esponenti Aziendali"*) -, rientranti nei limiti delle proprie autonomie deliberative, le società controllate seguono le procedure previste nell'articolo 8 del presente Regolamento con il coinvolgimento dei propri referenti e delle Funzioni Aziendali della Capogruppo nel solo caso in cui – in ragione dell'inapplicabilità delle esenzioni/deroghe previste e dell'importo esiguo¹⁶ delle operazioni medesime – sia necessario il coinvolgimento del Comitato OPC della Capogruppo¹⁷.

ART. 10 – ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI

1. L'Amministratore Delegato della Capogruppo invia al Comitato OPC, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, con periodicità almeno trimestrale, un'informativa dettagliata in merito alle Operazioni con Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati precedentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione e/o eseguite da organi delegati, ovvero da altro soggetto incaricato dalla Società del compimento di specifiche operazioni, ivi incluse le singole operazioni realizzate in attuazione delle delibere-quadro precedentemente approvate dal Consiglio di Amministrazione.

2. Devono essere comunicate al Comitato OPC e al Consiglio di Amministrazione le misure introdotte per assicurare il rispetto delle condizioni eventualmente indicate dal Comitato OPC nel proprio parere sull'operazione.

¹⁵ La Circolare 263 prevede, al fine di evitare possibili elusioni della normativa attraverso operazioni con soggetti collegati compiute dalle componenti non bancarie del gruppo bancario, che la società capogruppo fornisca a queste ultime apposite istruzioni e direttive, eventualmente richiedendo l'applicazione di presidi coerenti con quelli previste nella Circolare 263, in modo proporzionato all'effettiva rilevanza dei potenziali conflitti di interesse. Analogo criterio si applica con riferimento alle componenti estere (bancarie e non) del gruppo bancario, compatibilmente con la regolamentazione del Paese in cui esse sono situate.

¹⁶ In relazione alle operazioni ordinarie si specifica che è sufficiente, come descritto all'articolo 7.5.1, un flusso informativo trimestrale ex post indirizzato al Comitato OPC della Capogruppo

¹⁷ Ossia in assenza di Amministratori Indipendenti in seno al Consiglio di Amministrazione della Controllata.

3. Con riferimento alle Operazioni con Parti Correlate Consob, la Segreteria Affari Societari provvede alla raccolta delle informazioni necessarie all'assolvimento degli obblighi di informazione al pubblico e alla Consob di cui agli articoli 5, 6, 12, comma 2, e 13, comma 3, lett. c) del Regolamento Consob, ove applicabili, con le modalità e nel rispetto delle tempistiche ivi previste.

4. Per consentire alla Banca l'adempimento dei propri obblighi informativi, le società controllate inviano tempestivamente all'Amministratore Delegato della Banca tutte le informazioni richieste dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Consob e, in ogni caso, tutte le informazioni necessarie alla predisposizione del Documento Informativo, redatto dalla Funzione *Compliance*, come di seguito definito. In particolare, le società controllate inviano all'Amministratore Delegato della Banca:

- a) entro il 10° giorno successivo alla chiusura di ciascun trimestre solare, una nota sulle Operazioni con Parti Correlate Consob compiute nel periodo di riferimento;
- b) entro 5 giorni dall'approvazione dell'operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento di almeno una delle soglie di rilevanza di cui all'allegato 3 del Regolamento Consob, informazioni, anche su base aggregata per operazioni di natura omogenea, relative alle Operazioni con Parti Correlate Consob che, cumulativamente considerate, superino almeno una delle soglie di rilevanza.

ART. 11 – INFORMATIVA AL PUBBLICO IN MERITO ALLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE CONSOB

Art. 11.1 – Informativa sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza

1. A seguito dell'approvazione di un'Operazione di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate Consob, e, quindi, con esclusione delle operazioni con soggetti qualificabili quali Soggetti Collegati ma non Parti Correlate, la Banca si attiva per la predisposizione, ai sensi dell'art. 114, comma 5, del TUF, del documento informativo in conformità alle previsioni del Regolamento Consob (il "**Documento Informativo**")¹⁸.

¹⁸ Ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob, (i) il Documento Informativo deve essere predisposto anche qualora, nel corso dell'esercizio, la Banca concluda con la medesima controparte più operazioni fra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario che, se cumulate fra loro, superino la soglia che identifica le operazioni di maggiore rilevanza (rilevando a tal fine anche le operazioni compiute da

2. La Banca provvede affinché il Documento Informativo, una volta predisposto, sia messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità previste dal Regolamento Emittenti, entro sette giorni dall'approvazione dell'operazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca o da parte degli organi amministrativi delle società controllate ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di operazioni di competenza assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione dei Soci e del pubblico entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'Assemblea.

3. Con la medesima tempistica prevista per la pubblicazione del Documento Informativo, la Banca provvede a mettere a disposizione del pubblico, in allegato al documento stesso ovvero sul sito internet della Banca, il parere del Comitato OPC e gli eventuali pareri degli Esperti Indipendenti.

4. Contestualmente alla diffusione al pubblico, il Documento Informativo e i pareri di cui al comma 3 sono altresì trasmessi alla Consob.

5. La Banca fornisce informazioni, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento, sulle altre eventuali singole operazioni con Parti Correlate Consob che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca, nonché su qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con Parti Correlate Consob, descritte nell'ultima relazione annuale, che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Banca nel periodo di riferimento.

società controllate italiane o estere), e (ii) qualora il superamento della soglia sia determinato da un cumulo di operazioni, il termine per la messa a disposizione del pubblico del Documento Informativo si estende a 15 (quindici) giorni decorrenti dall'operazione che ha comportato il superamento della soglia di rilevanza (ovvero dal momento in cui la società tenuta alla predisposizione del documento ha avuto notizia dell'operazione o del contratto che determina la rilevanza, nel caso in cui le operazioni che determinano il superamento della soglia di rilevanza siano compiute da società controllate).

Il documento informativo deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato n.4 del Regolamento Consob.

Art. 11.2 – Ulteriori obblighi di comunicazione

1. Se un'operazione con soggetti rientranti nella definizione di Parte Correlata Consob è soggetta anche agli obblighi di comunicazione al pubblico ai sensi dell'articolo 114, comma 1, del TUF, nel comunicato da diffondere al pubblico la Capogruppo riporta anche le seguenti informazioni:

- a) la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione, l'indicazione che essa è soggetto rientrante nella definizione di Parte Correlata Consob, e la descrizione della natura della correlazione;
- b) se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza previste per le Operazioni di Maggiore Rilevanza e l'indicazione sull'eventuale successiva pubblicazione del relativo Documento Informativo;
- c) la procedura seguita per l'approvazione dell'operazione e, in particolare, l'indicazione dell'eventuale utilizzo di una facoltà di esclusione prevista dagli articoli 13 e 14 del Regolamento Consob;
- d) l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante il parere contrario del Comitato OPC.

ART. 12 – SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

1. In attuazione alle Disposizioni Banca d'Italia, le Attività di Rischio verso i Soggetti Collegati sono segnalate dall'UO Amministrazione e Segnalazioni di Vigilanza della Banca all'Organo di Vigilanza con cadenza trimestrale. La segnalazione, da effettuare secondo gli schemi e le modalità definiti nelle specifiche disposizioni segnaletiche vigenti, fornisce informazioni su: a) Attività di Rischio, b) operazioni, c) operazioni di maggiore rilevanza, verso Soggetti Collegati. La segnalazione è effettuata, a livello consolidato, dalla Capogruppo e, a livello individuale, dalla Banca.

ART. 13 – SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI

1. Le funzioni di controllo di secondo livello – Funzione *Risk Management*, Funzione *Compliance* – e di terzo livello – Funzione *Internal Audit* – collaborano rispettivamente con il Consiglio di Amministrazione, con il Collegio sindacale e con l'Amministratore Delegato della Capogruppo, ciascuna secondo le rispettive competenze, per

assicurare l'adeguatezza e la rispondenza del presente Regolamento alla Circolare 263 e al Regolamento Consob. In particolare:

- i. la **Funzione *Risk Management***: cura la misurazione dei rischi sottostanti alle relazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati e verifica il rispetto dei limiti previsti dal Regolamento;
- ii. la **Funzione *Compliance***: verifica l'esistenza e l'affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna, richiedendo, ove necessario, la modifica/integrazione dei processi in essere;
- iii. la **Funzione *Internal Audit***: verifica, con frequenza almeno annuale, l'osservanza delle politiche interne, segnala tempestivamente al Collegio sindacale eventuali anomalie, riferisce agli Organi Aziendali sull'esposizione complessiva della Banca e del Gruppo ai rischi derivanti dalle transazioni con Parti Correlate Consob e con Soggetti Collegati e da altri conflitti d'interesse, e, se del caso, suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

2. Il Comitato OPC svolge un ruolo di valutazione, supporto e proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e gestione dei rischi verso Parti Correlate Consob e Soggetti Collegati, nonché per la generale verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali.

3. La Capogruppo approva e rivede, con cadenza almeno triennale, le politiche interne in materia di controlli sulle Attività di Rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati. Le deliberazioni sono adottate nei modi previsti dalla normativa e richiamati nell'articolo 1 ("*Premesse e Quadro Normativo*"); i documenti recanti le politiche dei controlli interni sono comunicati all'Assemblea dei soci, e sono tenuti a disposizione per eventuali richieste dell'Autorità di Vigilanza.

ALLEGATO 1 - Fac-Simile “Autocertificazione” per Esponenti Aziendali e personale rilevante

Luogo e data

Segreteria Affari Societari
Banca Farmafactoring S.p.A.
Via Domenichino 5
20149 Milano

“Attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati”

Dichiarazione – sotto la propria responsabilità e ai sensi di cui agli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 – in merito ai dati/rapporti afferenti la sfera dell’esponente (o comunque a diretta conoscenza dello stesso) relativi ai soggetti da considerarsi quale “parte correlata” ai sensi della regolamentazione anche interna, in materia di parti correlate.

Per i suddetti dati/rapporti di cui l’esponente non è a diretta conoscenza e per i quali lo stesso funge da semplice dichiarante di informazioni fornite da terzi (e come tali non direttamente verificabili e non rientranti nelle fattispecie di cui al DPR n. 445/2000), l’esponente segnala (con “asterisco” apposto accanto al singolo dato/rapporto) la ricorrenza di tale circostanza.

DATI ANAGRAFICI DELL’ESPONENTE AZIENDALE			
La Sottoscritta/il Sottoscritto	COGNOME E NOME		
RESIDENZA (CAP, LOCALITÀ, PROVINCIA, INDIRIZZO)	CODICE FISCALE		
COMUNE, PROVINCIA E DATA DI NASCITA	SESSO	CITTADINANZA	
IN QUALITÀ DI:	PARTE CORRELATA: FINANZIARIA/NON FINANZIARIA	F	NF

DICHIARA

di controllare (direttamente, indirettamente o congiuntamente) le sotto elencate Imprese:

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C	1	2	3	P. IVA/CODICE FISCALE

D = Controllo diretto – I = Controllo Indiretto – C = Controllo Congiunto
I = percentuale di controllo – 2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria) – 3 = Società quotata si/no

DICHIARA INOLTRE

che i suoi stretti familiari (il coniuge o convivente more-uxorio ed i figli di quest’ultimo e i parenti fino al 2° grado: genitori, figli, sorelle/fratelli, nonni e nipoti) **sono:**

PR	COGNOME E NOME	GRADO PARENTELA	CODICE FISCALE	LUOGO E DATA DI NASCITA

e che **gli stessi controllano** (direttamente, indirettamente o congiuntamente) **le sotto elencate Imprese:** _____

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C	1	2	3	P. IVA/CODICE	STRETTO FAMILIARE DI

D = Controllo diretto – I = Controllo Indiretto – C = Controllo Congiunto
I = percentuale di controllo – 2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria) – 3 = Società quotata si/no

e che **i suoi affini fino al 2° grado** (genitori del coniuge, le sorelle/fratelli del coniuge, i nonni e nipoti del coniuge) **sono:**

COGNOME E NOME	GRADO PARENTELA	CODICE FISCALE	LUOGO E DATA DI NASCITA

e che **gli stessi controllano** (direttamente, indirettamente o congiuntamente) **le sotto elencate Imprese:**

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C	1	2	3	P. IVA/CODICE	STRETTO FAMILIARE DI

D = Controllo diretto – I = Controllo Indiretto – C = Controllo Congiunto

1 = percentuale di controllo – 2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria) – 3 = Società quotata si/no

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che dovesse nel prosieguo intervenire rispetto a quanto dichiarato.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e si impegna a condividere detta informativa con i soggetti terzi di cui comunica i dati personali, manlevando la Banca da qualsiasi responsabilità connessa con il trattamento di tali dati personali.

Data

Firma

Informativa

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“*General Data Protection Regulation*”, in seguito “GDPR” o “Regolamento”) La informiamo che i Suoi dati personali - raccolti da terzi - (congiuntamente in seguito “Dati”), formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di banca Farmafactoring S.p.A. (la “Banca”), del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento. Desideriamo in particolare informarla di quanto segue.

1. Dati relativi al titolare ed al responsabile della protezione dei dati

Il Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.

Il Delegato del Titolare con delega funzionale per rappresentare la Banca, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è l'Amministratore Delegato della Banca.

I Coordinatori Privacy sono il Responsabile dell'U.O. I.C.T., il Responsabile dell'U.O. Personale e Sviluppo Organizzativo e la Responsabile dell'U.O. Segreteria Affari Societari, domiciliati per l'espletamento delle proprie mansioni presso la sede della Banca.

La Banca ha altresì nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) raggiungibile al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com.

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono effettuati al fine di consentire alla Banca la tenuta del registro delle parti correlate (ovvero l'adozione ed il mantenimento di un Registro contenente le Parti Correlate).

I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali.

3. Categorie di dati personali

Al fine di ottemperare alle finalità di cui al punto precedente la Banca tratta le seguenti categorie di dati personali che la riguardano:

- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
- Dati di soggetti terzi (familiari).

4. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo

I suoi dati non saranno trasferiti all'estero.

5. Periodo di Conservazione

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità perseguite nonché per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge. L'eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e, in particolare, nelle sedi giudiziarie.

6. Diritti dell'Interessato

La vigente normativa riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

1. Accesso alle seguenti informazioni:
 - a. finalità del trattamento,
 - b. categorie di dati personali in questione,
 - c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali,
 - d. esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
2. Rettifica, con ciò intendendo:
 - a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo,
 - b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
3. Cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
 - a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
 - b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,
 - c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
 - d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
 - e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
 - f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;
4. Limitazione del trattamento:
 - a. qualora contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare l'esattezza di tali dati personali
 - b. quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo,
 - c. quando i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,

- d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
5. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
6. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:
 - a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell'interessato per una o più specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l'interessato e
 - b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
7. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano. In alternativa può rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) scrivendo al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com.

Si richiede all'Interessato di condividere la presente informativa con i soggetti terzi i cui dati vengono comunicati alla Banca.

Allegato 2 - Fac simile Autocertificazione – partecipanti al capitale in caso di persona giuridica

....., li.....

Segreteria Affari Societari
 Banca Farmafactoring S.p.A.
 Via Domenichino 5
 20149 Milano

“Attività di rischio e conflitti d’interesse nei confronti di soggetti collegati”

Dichiarazione – sotto la propria responsabilità e ai sensi di cui agli artt. 46 e 47 DPR N. 445/2000 – in merito ai dati/rapporti afferenti il partecipante e i relativi soggetti connessi in materia di parti correlate

PARTECIPANTE		
La Società:		
SEDE LEGALE (CAP, LOCALITÀ, PROV, INDIRIZZO)	CODICE FISCALE..... P.IVA.....	
Numero di iscrizione in CCIAA di..... – REA..... Codice ISTAT:.....		
IN QUALITÀ DI SOGGETTO COLLEGATO <i>FINANZIARIA/NON FINANZIARIA</i>	F	NF
Rappresentata da: (Legale Rappresentante)	COGNOME E NOME	
Nato a	il.....	

DICHIARA

che la Società controlla (direttamente, indirettamente o congiuntamente) le sotto elencate Imprese:

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C	1	2	3	P.IVA	CODICE FISCALE

D = Controllo diretto – I = Controllo Indiretto – C = Controllo Congiunto
1 = percentuale di controllo – 2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria) – 3 = Società quotata si/no

DICHIARA INOLTRE

che la Società è controllata (direttamente, indirettamente o congiuntamente) dalle sottoelencate imprese:

SOCIETÀ/ENTE	D-I-C	1	2	3	P.IVA	CODICE FISCALE

D = Controllo diretto – I = Controllo Indiretto – C = Controllo Congiunto
1 = percentuale di controllo – 2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria) – 3 = Società quotata si/no

o dalle sottoelencate persone fisiche:

COGNOME NOME	D-I-C	1	2	CODICE FISCALE	LUOGO E DATA DI NASCITA

--	--	--	--	--	--

D = Controllo diretto – I = Controllo Indiretto – C = Controllo Congiunto

I = percentuale di controllo – 2 = F/NF (finanziaria/Non finanziaria)

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità civili e penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione che dovesse nel prosieguo intervenire rispetto a quanto dichiarato.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 e si impegna a condividere detta informativa con i soggetti terzi di cui comunica i dati personali, manlevando la Banca da qualsiasi responsabilità connessa con il trattamento di tali dati personali.

Data

Firma

Informativa

ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (“*General Data Protection Regulation*”, in seguito “GDPR” o “Regolamento”) La informiamo che i Suoi dati personali - raccolti da terzi - (congiuntamente in seguito “Dati”), formeranno oggetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di banca Farmafactoring S.p.A. (la “Banca”), del trattamento di cui all'art. 4 del Regolamento. Desideriamo in particolare informarla di quanto segue.

1. Dati relativi al titolare ed al responsabile della protezione dei dati

Il Titolare dei trattamenti ai sensi della Legge è Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano.

Il Delegato del Titolare con delega funzionale per rappresentare la Banca, al fine dell'adempimento di quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, è l'Amministratore Delegato della Banca.

I Coordinatori Privacy sono il Responsabile dell'U.O. I.C.T., il Responsabile dell'U.O. Personale e Sviluppo Organizzativo e la Responsabile dell'U.O. Segreteria Affari Societari, domiciliati per l'espletamento delle proprie mansioni presso la sede della Banca.

La Banca ha altresì nominato un Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) raggiungibile al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com.

2. Finalità e modalità del trattamento

La raccolta ed il trattamento dei Dati sono effettuati al fine di consentire alla Banca la tenuta del registro delle parti correlate (ovvero l'adozione ed il mantenimento di un Registro contenente le Parti Correlate).

I Dati saranno trattati da personale autorizzato al trattamento ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei Dati per dette finalità avrà luogo con modalità informatiche e manuali, in base a criteri logici compatibili e funzionali alle finalità per cui i dati sono stati raccolti, nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla legge e dai regolamenti interni aziendali.

3. Categorie di dati personali

Al fine di ottemperare alle finalità di cui al punto precedente la Banca tratta le seguenti categorie di dati personali che la riguardano:

- Nominativo, indirizzo o altri elementi di identificazione personale;
- Dati di soggetti terzi (familiari).

4. Trasferimento dei dati personali in un Paese Terzo

I suoi dati non saranno trasferiti all'estero.

5. Periodo di Conservazione

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario al raggiungimento delle finalità perseguite nonché per ottemperare agli obblighi previsti dalla legge. L'eventuale ulteriore conservazione di Dati o parte dei Dati potrà essere disposta per far valere o difendere i propri diritti in ogni eventuale sede e, in particolare, nelle sedi giudiziarie.

6. Diritti dell'Interessato

La vigente normativa riconosce all'Interessato numerosi diritti che La invitiamo a considerare attentamente. Tra questi, Le ricordiamo i diritti di:

8. Accesso alle seguenti informazioni:
 - a. finalità del trattamento,
 - b. categorie di dati personali in questione,

- c. destinatari o categorie di destinatari a cui tali dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali,
 - d. esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
9. Rettifica, con ciò intendendo:
- a. correzione dei dati personali inesatti che lo riguardano senza giustificato ritardo,
 - b. integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;
10. Cancellazione dei dati che la riguardano senza ingiustificato ritardo, se:
- a. i dati non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati,
 - b. è formulata una revoca del consenso e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento,
 - c. lei si oppone al trattamento e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento,
 - d. i dati personali sono stati trattati illecitamente,
 - e. i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale,
 - f. i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione;
11. Limitazione del trattamento:
- a. qualora contesti l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento di verificare l'esattezza di tali dati personali
 - b. quando il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo,
 - c. quando i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria, benché il titolare non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento,
 - d. qualora lei si opponga al trattamento in virtù del diritto di opposizione;
12. Ricevere notifica in caso di avvenuta rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento;
13. Portabilità dei dati, ovvero diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che la riguardano e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, qualora:
- a. il trattamento si basi sul consenso espresso dell'interessato per una o più specifiche finalità o avvenga in ragione di un contratto siglato con l'interessato e
 - b. il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati;
14. Opposizione in qualunque momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

Lei ha il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora ritenesse che i diritti qui indicati non le siano stati riconosciuti. Per esercitare i diritti suesposti può rivolgersi al Titolare del trattamento scrivendo Banca Farmafactoring S.p.A., via Domenichino, n. 5, 20149, Milano. In alternativa può rivolgersi al Responsabile per la Protezione dei Dati Personali (*Data Protection Officer*) scrivendo al seguente indirizzo mail: DPO@bffgroup.com.

Si richiede all'Interessato di condividere la presente informativa con i soggetti terzi i cui dati vengono comunicati alla Banca.